

Capitolo 1: L'ordinamento giuridico e il diritto pubblico

1. La Genesi della Norma: Il Linguaggio Prescrittivo

Ogni forma di aggregazione sociale necessita fisiologicamente di un sistema di precetti che ne coordini la coesistenza e l'attività. Questo complesso di regole costituisce il **diritto**, la cui totalità organica definisce l'**ordinamento giuridico**.

A differenza delle scienze naturali, che descrivono l'essere, il diritto si colloca nella dimensione del "**dover essere**" (*Sollen*), utilizzando un linguaggio di tipo prescrittivo volto a orientare la condotta umana. È fondamentale distinguere la norma giuridica dai precetti religiosi o morali:

- **Norme Etico-Religiose:** Sono finalizzate alla perfezione interiore dell'individuo o alla salvezza ultraterrena.
- **Norme Giuridiche:** Sono preposte alla salvaguardia dell'organizzazione sociale, disciplinando i rapporti intersoggettivi e creando vincoli di reciprocità che si traducono in **diritti** (situazioni favorevoli) e **doveri** (situazioni sfavorevoli).

2. Teorie dell'Ordinamento: Normativismo vs Istituzionalismo

Il dibattito dottrinale sulla natura del rapporto tra diritto e società si è polarizzato attorno a due visioni principali:

- **Teoria Normativista (Hans Kelsen):** Concepisce l'ordinamento come un sistema autonomo e gerarchico di norme vigenti in un territorio. In questa "dottrina pura del diritto", l'efficacia della norma risiede nella sua validità formale, indipendentemente dalla base sociale.
- **Teoria Istituzionalista (Santi Romano):** Sostiene che il diritto sia l'espressione diretta di un'organizzazione sociale. Non è la norma a creare l'istituzione, ma è l'istituzione stessa a generare il diritto: *ubi societas, ibi ius*.

3. Diritto Positivo e Diritto Naturale

L'evoluzione dei sistemi giuridici ha portato alla distinzione tra:

- **Diritto Positivo:** Il complesso delle norme poste in essere da un'autorità sovrana (lo Stato) per regolare la contingenza storica.
- **Diritto Naturale (Giusnaturalismo):** Un insieme di principi universali e immutabili, inerenti alla natura umana, che dovrebbero fungere da parametro etico e di legittimità per il diritto positivo. Il riconoscimento dei diritti universali dell'uomo nel secondo dopoguerra ha segnato una rinascita di questa prospettiva.

4. Sistemi Giuridici: Civil Law e Common Law

Il testo evidenzia la dicotomia tra le due grandi famiglie giuridiche mondiali:

- **Civil Law (Modello Continentale):** Prevalenza del diritto scritto e codificato (come in Europa).
- **Common Law (Modello Anglosassone):** Il diritto scaturisce prevalentemente dalla regolarità dei comportamenti verificati dalle corti di giustizia (precedente vincolante).

5. L'Ordinamento come Sistema e l'Interpretazione

Per essere definito tale, un ordinamento deve possedere tre attributi sistematici: **Unità** (un fondamento comune), **Coerenza** (assenza di contraddizioni o antinomie) e **Completezza** (capacità di colmare ogni lacuna normativa).

Poiché le **disposizioni** (i testi scritti) sono suscettibili di molteplici letture, l'attività interpretativa estrae da esse la **norma** concreta. Le principali tecniche ermeneutiche includono:

- **Interpretazione Letterale:** Basata sul significato testuale e grammaticale.
- **Interpretazione Logico-Sistemica:** Considera la norma in relazione al contesto e alla logica dell'intero sistema legislativo.
- **Interpretazione Analogica:** Applicata per colmare vuoti normativi utilizzando regole previste per casi simili (*analogia legis*) o i principi generali dell'ordinamento (*analogia iuris*).

Capitolo 2: Lo Stato

1. Lo Stato come Comunità Politica Sovrana

Lo Stato moderno non è un'entità statica, ma il risultato di un processo storico di duplice emancipazione: verso l'esterno, affermando l'autonomia rispetto ai poteri universali del Papato e dell'Impero, e verso l'interno, imponendo la propria supremazia sugli ordinamenti feudali e corporativi preesistenti. Uno spartiacque fondamentale è rappresentato dalla **Pace di Vestfalia (1648)**, che formalizza il concetto di sovranità statale e l'uguaglianza giuridica tra le nazioni.

L'essenza dello Stato si manifesta attraverso due tratti distintivi:

- **Politicità:** L'ordinamento non persegue fini settoriali, ma si fa carico della cura complessiva degli interessi dei cittadini e della realizzazione del bene comune.
- **Sovranità:** Rappresenta il potere supremo che non riconosce alcuna autorità superiore a se stesso, manifestandosi come indipendenza nei rapporti esterni e supremazia in quelli interni.

Perché si possa parlare di Stato, devono coesistere tre elementi costitutivi: un **popolo** (il corpo sociale), un **territorio** (l'ambito spaziale di esercizio del potere) e un **governo** (l'apparato che esercita concretamente la sovranità). Nelle democrazie contemporanee, la sovranità appartiene al popolo, che è la fonte di legittimazione di ogni potere pubblico.

2. Forme di Stato e Forme di Governo

È essenziale distinguere tra la configurazione del potere politico e il suo rapporto con la società civile:

- **Forme di Governo:** Analizzano la distribuzione del potere decisionale tra gli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Capo dello Stato).
- **Forme di Stato:** Esaminano il rapporto tra governanti e governati, definendo i fini ultimi che l'ordinamento intende perseguire.

Il percorso storico delle forme di stato ha visto la transizione dallo **Stato Assoluto** (accentramento totale nel sovrano) allo **Stato Liberale** (separazione dei poteri e garanzie per la borghesia), fino allo **Stato Liberal-democratico**. Quest'ultimo, evolutosi in **Stato Sociale** (*Welfare State*), mira a garantire l'uguaglianza sostanziale e i diritti sociali, non limitandosi alla sola tutela delle libertà formali.

3. Lo Stato Costituzionale

L'apogeo dello sviluppo liberal-democratico è lo **Stato Costituzionale**, dove la Costituzione non è solo un atto che regola i rapporti tra organi, ma il fondamento stesso dell'identità della nazione. I suoi pilastri sono:

- **Laicismo:** Netta separazione tra la sfera politica e quella religiosa.
- **Costituzione Rigida:** Un testo non modificabile da leggi ordinarie, che tutela i diritti inviolabili e la dignità umana.
- **Pluralismo e Autonomie:** Una distribuzione del potere non solo orizzontale (tra organi) ma anche verticale, attraverso il riconoscimento delle autonomie regionali e locali.

Capitolo 3: La Costituzione

1. Alle Origini dell'Ordinamento Italiano: Lo Statuto Albertino

L'assetto costituzionale dell'Italia moderna affonda le sue radici negli eventi risorgimentali che condussero alla proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo 1861. Tale nascita non fu l'esito della creazione di un nuovo ordinamento *ex novo*, bensì il risultato dell'annessione al Regno di Sardegna di entità statali precedentemente indipendenti. In questo contesto di continuità giuridica, lo **Statuto Albertino** — la carta concessa (*ottriata*) da re Carlo Alberto nel 1848 — venne esteso all'intero territorio nazionale, diventando la prima Costituzione dell'Italia unita.

2. La Struttura del Potere: Monarchia Costituzionale e Dualismo

Lo Statuto delineava una **monarchia costituzionale** fondata su una struttura di governo spiccatamente dualista:

- **Il Potere Esecutivo:** Era prerogativa esclusiva del Re e dei ministri di sua nomina.
- **Il Potere Legislativo:** Era esercitato collettivamente dal Sovrano e da un Parlamento bicamerale. Quest'ultimo era composto dalla Camera dei Deputati (elettiva) e dal Senato (di nomina regia).

3. Diritti, Religione e la Natura "Flessibile" della Carta

Dal punto di vista delle libertà fondamentali, lo Statuto introduceva principi innovativi per l'epoca, seppur limitati:

- **Uguaglianza e Libertà:** Venivano formalmente riconosciuti il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, il diritto di proprietà e alcune libertà civili fondamentali.
- **Confessionalismo:** L'Art. 1 stabiliva il cattolicesimo come religione di Stato, relegando gli altri culti a una condizione di mera tolleranza.

Un tratto distintivo dello Statuto Albertino era la sua natura di **costituzione flessibile**. A differenza delle moderne costituzioni rigide, essa non prevedeva un procedimento aggravato per la sua revisione, né istituiva organi di controllo volti a verificare la conformità delle leggi ordinarie ai principi statutari. Questa caratteristica permise alla carta di sopravvivere formalmente per quasi un secolo, pur subendo profonde mutazioni strutturali (come l'evoluzione verso il parlamentarismo e, successivamente, la parentesi autoritaria fascista) attraverso la semplice legislazione ordinaria.

Capitolo 4: L'ordinamento internazionale

1. La Comunità degli Stati e la Peculiarità del suo Diritto

Il diritto non è una prerogativa esclusiva dello Stato, ma scaturisce da ogni corpo sociale organizzato, secondo il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici. Il **diritto internazionale** si configura come l'ordinamento della comunità degli Stati, presentando differenze strutturali profonde rispetto ai sistemi nazionali:

- **Assenza di un'Autorità Sovraordinata:** Non esiste un ente superiore che s'imponga sui consociati (gli Stati) in modo gerarchico.
- **Produzione Normativa Decentrata:** Manca un organo legislativo universale; le norme derivano da **consuetudini** (fonti fatto) o da **trattati e accordi** (diritto pattizio) che vincolano solo le parti contraenti.
- **Risoluzione delle Controversie:** Non esiste un meccanismo istituzionalizzato e obbligatorio per la soluzione dei conflitti, che rimane spesso affidato alla negoziazione o all'arbitrato tra pari.

2. Rapporto tra Ordinamento Internazionale e Interno: Monismo vs Dualismo

Il dibattito dottrinale sull'integrazione tra i due sistemi si divide in due correnti principali:

- **Teoria Monista:** Sostiene l'esistenza di un sistema giuridico unitario, dove il diritto internazionale prevale su quello interno o coesiste in un'unica fonte di diritti.
- **Teoria Dualista:** Considera l'ordinamento internazionale e quello nazionale come due sistemi separati, autonomi e originali. Per acquisire validità interna, le norme internazionali devono essere trasformate o adattate attraverso specifici atti statali, poiché il diritto internazionale si rivolge agli Stati e non direttamente ai singoli individui.

3. La Ratifica e l'Assunzione di Obblighi

L'Italia contrae obblighi internazionali principalmente attraverso i trattati, che richiedono l'istituto della **ratifica**: l'atto con cui lo Stato fa propri gli effetti di un negozio concluso con terzi dal proprio rappresentante .

- **Competenza:** La ratifica è un atto del Presidente della Repubblica.
- **Autorizzazione Parlamentare:** In casi specifici (trattati di natura politica, variazioni di confini, oneri finanziari o modificazioni di leggi), le Camere devono autorizzare la ratifica con una legge .

4. Le Modalità di Adattamento

Affinché una norma internazionale diventi efficace nell'ordinamento italiano, lo Stato può operare in tre modi:

- **Procedimento Ordinario:** Viene redatta una legge *ex novo* che riproduce il contenuto del trattato, adattandolo al linguaggio normativo interno .
- **Procedimento Speciale (Ordine di Esecuzione):** È la modalità più frequente; una legge dispone l'adattamento allegando direttamente il testo del trattato, garantendo un'applicazione integrale e fedele .
- **Procedimento Automatico (Rinvio Mobile):** Previsto dall'Art. 10 della Costituzione, permette alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di entrare automaticamente a far parte del diritto interno senza necessità di atti specifici ogni volta che esse mutano.

Capitolo 5: L'ordinamento dell'Unione Europea

1. La Tipologia delle Fonti Derivate

L'ordinamento dell'Unione Europea si fonda su un sistema di fonti derivate, i cui caratteri e la cui efficacia sono sanciti dall'Art. 288 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Tali atti si distinguono per il grado di cogenza e per i destinatari:

- **Regolamenti:** Rappresentano l'atto normativo di portata generale per eccellenza. Sono obbligatori in tutti i loro elementi e godono della **diretta applicabilità** in ogni Stato membro. Ciò significa che le autorità nazionali devono applicarli immediatamente, disapplicando eventuali norme interne contrastanti .

- **Direttive:** Sono atti che vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il **risultato da raggiungere**, lasciando alle autorità nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi necessari. Richiedono un atto di recepimento interno entro un termine prestabilito.
- **Decisioni:** Sono atti vincolanti in tutti i loro elementi, ma — a differenza dei regolamenti — sono solitamente indirizzati a destinatari specifici (singoli Stati, persone fisiche o giuridiche) .
- **Raccomandazioni e Pareri:** Non hanno natura vincolante. Essi assolvono a una funzione di indirizzo politico o di espressione di un orientamento, senza far sorgere diritti o obblighi in capo ai destinatari.

2. Le Procedure Legislative Sovranazionali

L'adozione degli atti normativi dell'Unione avviene attraverso procedure che riflettono l'equilibrio tra le diverse istituzioni europee (Commissione, Parlamento e Consiglio):

- **Procedura Legislativa Ordinaria (Art. 294 TFUE):** Costituisce il modello standard e si fonda sulla **competenza paritaria** tra il Parlamento Europeo e il Consiglio. Il processo ha inizio con una proposta della Commissione e può snodarsi attraverso tre letture:
 - In caso di disaccordo persistente tra le due istituzioni, viene convocato un **Comitato di conciliazione** con il compito di redigere un testo comune entro sei settimane .
 - Se l'accordo non viene raggiunto o se una delle due istituzioni respinge il testo finale nella terza lettura, l'atto decade .
- **Procedure Legislative Speciali:** Prevedono che l'atto sia adottato dal Consiglio con la partecipazione (consultazione o approvazione) del Parlamento, o viceversa, sancendo la prevalenza di una delle due istituzioni a seconda della base giuridica del trattato.

3. Formalità e Pubblicità degli Atti

Ogni atto legislativo dell'Unione deve essere debitamente **motivato**. Una volta perfezionati, gli atti vengono firmati dai Presidenti delle istituzioni coinvolte e pubblicati nella **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea**, requisito indispensabile per la loro entrata in vigore e conoscibilità.

Capitolo 6: Le fonti del diritto

1. Ontologia delle Fonti: Produzione, Sulla Produzione e Cognizione

L'ordinamento definisce **fonti del diritto** gli atti o i fatti idonei a produrre norme giuridiche caratterizzate da generalità e astrattezza . È essenziale distinguere tra:

- **Fonti di Produzione:** Gli atti o i fatti cui l'ordinamento riconosce la capacità di generare norme vigenti.
- **Fonti sulla Produzione:** Norme che disciplinano l'iter di formazione del diritto, individuando i soggetti titolati e le procedure necessarie.
- **Fonti di Cognizione:** Strumenti (come la Gazzetta Ufficiale) volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo.
- **Fonti Atto e Fonti Fatto:** Le prime sono espressione di una volontà consapevole di organi specifici (norme scritte); le seconde derivano da comportamenti sociali spontanei, come la **consuetudine**.

2. L'Architettura del Sistema: Unità, Coerenza e Completezza

Ogni ordinamento aspira a configurarsi come un **sistema** organico retto da tre dogmi :

1. **Unità:** Ogni norma trova la sua legittimazione ultima nella Costituzione.
2. **Coerenza:** L'ordinamento non ammette **antinomie** (contrastanti tra norme), predisponendo criteri logici per risolverle.
3. **Completezza:** L'assenza di lacune; il sistema deve offrire sempre una soluzione giuridica, anche mediante l'integrazione analogica .

3. La Risoluzione delle Antinomie: I Criteri Ordinatori

Per dirimere i contrasti tra norme, il diritto pubblico adotta criteri scientifici:

- **Criterio Cronologico:** Tra fonti di pari rango, prevale la più recente. La norma precedente viene **abrogata**, perdendo efficacia per il futuro (ex nunc) .
L'abrogazione può essere espressa, implicita o per nuova disciplina dell'intera materia .
- **Criterio Gerarchico:** La fonte superiore prevale sulla sottordinata. Il contrasto genera l'**invalidità** della norma inferiore, che deve essere eliminata tramite **annullamento** .
- **Criterio della Competenza:** Prevale la norma emanata dall'autorità cui la Costituzione ha riservato la materia (es. lo Stato per la difesa, le Regioni per l'agricoltura) .

4. L'Ermeneutica Giuridica: Interpretazione e Analogia

L'applicazione del diritto richiede il passaggio dal testo (disposizione) al suo significato (norma). Si utilizzano tecniche diverse: **letterale** (senso proprio delle parole), **teleologica** (intenzione del legislatore) e **logico-sistematica** (connessione con l'intero ordinamento) .
Qualora manchi una norma specifica, si ricorre all'**analogia legis** (casi simili) o all'**analogia iuris** (principi generali), esclusa tuttavia per le leggi penali e speciali .

5. La Gerarchia delle Fonti Italiane

L'ordinamento italiano è strutturato secondo una piramide gerarchica rigorosa :



1. **Fonti Costituzionali:** Costituzione e leggi di revisione (Art. 138), che richiedono procedimenti aggravati e doppie letture parlamentari .
2. **Fonti Primarie:** Leggi ordinarie statali, decreti legislativi (su delega) e decreti legge (casi di necessità e urgenza), oltre alle leggi regionali . Qui opera la **riserva di legge**, che garantisce che determinate materie siano disciplinate solo da atti di rango primario.
3. **Fonti Secondarie:** Regolamenti dell'esecutivo (governativi o ministeriali), subordinati alla legge .
4. **Fonti Consuetudinarie:** Usi e consuetudini, validi solo se non contrastano con le fonti scritte .

Capitolo 7: La tutela della persona e i diritti fondamentali

1. Evoluzione Storica e "Generazioni" dei Diritti

Il riconoscimento dei diritti dell'individuo non è un dato statico, ma il risultato di un'affermazione progressiva che trova la sua consacrazione filosofica nel giusnaturalismo e il suo epilogo politico nella Dichiarazione del 1789 . La dottrina suddivide tale evoluzione in "generazioni":

- **Prima Generazione (Diritti Civili):** Emersi con lo Stato liberale, si configurano come **libertà negative**. Esse rivendicano una sfera di autonomia individuale inaccessibile alle interferenze del potere pubblico (es. libertà personale, di domicilio, proprietà) .
- **Seconda Generazione (Diritti Politici):** Legati al passaggio verso lo Stato liberal-democratico, si definiscono come **libertà positive**. Esprimono il diritto dei cittadini di partecipare attivamente alle decisioni dello Stato (diritto di voto e di associazione politica) .
- **Terza Generazione (Diritti Sociali):** Sanciscono le **libertà attraverso lo Stato**. Implicano un dovere di prestazione da parte dei poteri pubblici per garantire servizi essenziali come la sanità, l'istruzione e la previdenza, volti a colmare le disparità di fatto.

2. L'Articolo 2: La Clausola Aperta dei Diritti Inviolabili

L'Articolo 2 della Costituzione rappresenta il pilastro personalista dell'ordinamento, stabilendo che la Repubblica "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali diritti sono considerati preesistenti allo Stato stesso e presentano connotati giuridici precisi:

- **Assolutezza e Inalienabilità:** Sono opponibili a tutti e non possono essere trasferiti o ceduti per volontà del titolare.
- **Imprescrittibilità:** Il loro mancato esercizio, anche prolungato, non ne comporta l'estinzione.

- **Indisponibilità e Irrinunciabilità:** Non possono essere oggetto di negoziazione contrattuale né il titolare può decidere di privarsene validamente.

3. L'Articolo 3: Il Duplice Volto dell'Eguaglianza

Il principio di eguaglianza costituisce il cardine su cui ruota l'intero sistema dei diritti fondamentali, articolandosi in due dimensioni complementari:

- **Eguaglianza Formale (Comma 1):** Di matrice liberale, sancisce la pari dignità sociale e la sottomissione universale alla legge. Essa implica un rigido **divieto di discriminazione** basato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni sociali. Il legislatore è vincolato al criterio della **ragionevolezza**: deve trattare in modo eguale situazioni analoghe e in modo differenziato situazioni diverse.
- **Eguaglianza Sostanziale (Comma 2):** Di ispirazione socialista e democratica, impone alla Repubblica un ruolo attivo. Lo Stato deve intervenire per "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione del Paese, mirando al pieno sviluppo della persona umana.

4. Le Situazioni Giuridiche Soggettive

L'ordinamento riconosce ai soggetti di diritto (persone fisiche e giuridiche) la **capacità giuridica** (attitudine a essere titolari di diritti e doveri) sin dal momento della nascita. La **capacità di agire**, ovvero la facoltà di compiere atti giuridicamente rilevanti, si acquisisce invece con la maggiore età. Le posizioni in cui un soggetto può trovarsi si dividono in:

- **Situazioni Favorevoli:** Il **diritto soggettivo**, che permette di pretendere un comportamento altrui o di agire liberamente a tutela di un proprio interesse.
- **Situazioni Sfavorevoli:** Includono il **dovere** (regola generale di comportamento), l'**obbligo** (vincolo specifico in un rapporto intersoggettivo), l'**onere** (comportamento necessario per ottenere un vantaggio) e la **soggezione** (condizione di chi subisce l'esercizio di un potere altrui).

Capitolo 8: Il catalogo dei diritti

1. Le Libertà Relative alla Sicurezza della Persona (Artt. 13-16)

Questa sezione analizza i diritti volti a proteggere l'integrità fisica e lo spazio vitale del singolo.

- **Libertà Personale (Art. 13):** Dichiarata inviolabile, essa preclude ogni forma di coercizione fisica, sia essa operata da pubblici ufficiali che da privati. La sua restrizione è ammessa esclusivamente tramite la **doppia garanzia** della **riserva di**

legge assoluta (solo il legislatore stabilisce i casi) e della **riserva di giurisdizione** (solo un atto motivato del giudice può disporla) .

- **Principi del Diritto Penale:** Il legislatore deve rispettare criteri rigorosi nella definizione dei reati: la **tassatività** (norme precise), l'**irretroattività** (nessuna pena per fatti passati), la **personalità** della responsabilità e la **colpevolezza** (dolo o colpa) .
- **Misure di Sicurezza e Prevenzione:** Lo Stato può adottare misure di sicurezza per soggetti socialmente pericolosi che hanno già commesso un reato, o misure di prevenzione per impedire la commissione di illeciti futuri .
- **Finalità della Pena:** La sanzione penale non è meramente punitiva, ma mira alla **prevenzione generale** (dissuasione), alla **prevenzione speciale** e, soprattutto, alla **rieducazione** del condannato .
- **Libertà di Circolazione e Soggiorno (Art. 16):** Garantisce il diritto di muoversi sul territorio nazionale e di fissare la propria residenza . È soggetta a una **riserva di legge rinforzata**, potendo essere limitata solo per motivi generali di sanità o sicurezza.
- **Libertà di Domicilio (Art. 14):** Definita come la "proiezione spaziale della persona", gode delle medesime tutele della libertà personale (riserva di legge e di giurisdizione) per quanto concerne ispezioni e perquisizioni .
- **Libertà e Segretezza della Corrispondenza (Art. 15):** Tutela la comunicazione privata verso destinatari determinati . Qualunque limitazione, come le intercettazioni, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria in presenza di gravi indizi di reato .

2. Le Libertà di Espressione (Art. 21)

La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta la pietra angolare di ogni sistema democratico.

- **Il Diritto di Manifestare il Pensiero:** Ogni individuo può esprimere liberamente le proprie idee con la parola, lo scritto o qualunque altro mezzo di diffusione . Tale diritto include anche la libertà di scegliere il mezzo e il **diritto al silenzio**.
- **Limite Esplicito: Il Buon Costume:** L'unico limite citato testualmente riguarda il pudore riferito alla sfera sessuale secondo il sentimento comune, dal quale è però esclusa l'opera d'arte .
- **Limiti Impliciti:** Derivano dalla necessità di bilanciare la libertà di espressione con altri valori costituzionali, quali i **diritti della personalità** (onore e reputazione), la sicurezza pubblica e il divieto di ricostituzione del partito fascista .

3. Le Libertà Collettive (Artt. 17-18)

Questi diritti tutelano l'individuo nel momento in cui agisce in associazione con altri.



- **Libertà di Riunione (Art. 17):** Riguarda il radunarsi volontario di più persone per uno scopo comune in un luogo e tempo predeterminati . Deve svolgersi pacificamente e senz'armi.
 - Le riunioni in **luogo pubblico** richiedono un preavviso alle autorità di sicurezza almeno tre giorni prima; il questore può vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza .
 - Per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico (es. cinema) non è richiesto alcun preavviso .
- **Libertà di Associazione (Art. 18):** Tutela la creazione di organizzazioni stabili con fini comuni e un vincolo giuridico tra i membri . Comprende la libertà di costituire associazioni senza autorizzazioni, la libertà delle associazioni e la **libertà negativa** (diritto di non aderire a nessuna associazione) .
- **Divieti:** Sono proibite le associazioni che perseguono fini di reato, le **associazioni segrete** che mirano a sovvertire le istituzioni e le associazioni di carattere militare con scopi politici .

Capitolo 9: Le forme di governo

1. Definizione e Distinzione Concettuale

È prioritario distinguere la **forma di Stato** dalla **forma di governo**:

- **Forma di Stato:** Indica il rapporto macroscopico tra il potere politico e i cittadini, nonché i valori e i fini ultimi dell'ordinamento (es. Stato assoluto, liberale, democratico).
- **Forma di Governo:** Si focalizza sulla distribuzione del potere tra gli organi costituzionali, rispondendo al quesito su come interagiscano concretamente Parlamento, Governo e Capo dello Stato. Essa è strettamente legata alla **funzione di indirizzo politico**, ovvero alla determinazione delle finalità concrete dell'azione statale.

2. Evoluzione Storica: Dal Modello Dualista al Monismo

L'archetipo delle moderne forme di governo è la **monarchia costituzionale inglese** dell'Ottocento. In origine, essa presentava un carattere **dualista**: il Re deteneva il potere esecutivo, mentre il Parlamento quello legislativo, agendo come contrappeso. Col tempo, questa struttura si è evoluta verso il **monismo parlamentare**, dove il Governo non dipende più dalla volontà del sovrano, ma dal rapporto fiduciario instaurato con il Parlamento.

3. Tipologie di Forme di Governo Contemporanee

L'ordinamento comparato identifica quattro modelli principali, distinti per la modalità di elezione del potere esecutivo e per la sussistenza del vincolo fiduciario:

A. Governo Presidenziale

Il modello di riferimento è rappresentato dagli **Stati Uniti d'America**.

- **Potere Esecutivo:** Il Presidente è sia Capo dello Stato che Capo del Governo ed è eletto direttamente dal corpo elettorale .
- **Rigida Separazione:** Non esiste un rapporto di fiducia; il Parlamento non può sfiduciare l'esecutivo (salvo la procedura penale di *impeachment*) e il Presidente non può sciogliere le Camere .
- **Governo Diviso:** Può verificarsi quando il Presidente appartiene a uno schieramento politico diverso rispetto alla maggioranza parlamentare, rendendo complessa l'attuazione del programma .

B. Governo Parlamentare

Il modello britannico è il paradigma di questa forma, ampiamente diffusa in Europa.

- **Rapporto di Fiducia:** L'esecutivo deve godere dell'approvazione del Parlamento, che può sfiduciarlo in qualsiasi momento.
- **Capo dello Stato:** Esercita un ruolo prevalentemente cerimoniale o di garanzia, con il potere di sciogliere le Camere.
- **Direzione Politica:** Emerge la figura del **Primo Ministro** (*primus inter pares*), che coordina l'indirizzo politico del Governo.

C. Governo Semi-presidenziale

Tipico della **Quinta Repubblica francese**, combina elementi dei due modelli precedenti .

- **Esecutivo Bicefalo:** Il potere è condiviso tra un Presidente della Repubblica eletto direttamente e un Primo Ministro nominato dal Presidente, ma legato dalla fiducia al Parlamento .
- **Coabitazione:** Si verifica quando il Presidente e la maggioranza parlamentare appartengono a schieramenti opposti, limitando sensibilmente l'influenza politica del Capo dello Stato .

D. Governo Direttoriale

Attuato esclusivamente in **Svizzera**.

- **Direttorio Collegiale:** Il Parlamento elegge un collegio (il Direttorio) che svolge contemporaneamente le funzioni di Capo dello Stato e di Governo.
- **Stabilità Assoluta:** Non è previsto l'istituto della sfiducia né lo scioglimento delle Camere; il rapporto è di mera determinazione iniziale del Governo da parte del Parlamento .

Capitolo 10: La sovranità popolare



1. Il Concetto di Popolo e la Titolarità della Sovranità

Il secondo comma dell'Art. 1 della Costituzione sancisce che la sovranità appartiene al popolo, il quale ne esercita il possesso in modo continuo e inalienabile. Il popolo non può rinunciare alla propria sovranità, ma ne delega l'esercizio a rappresentanti eletti. È fondamentale distinguere tra due concetti spesso confusi:

- **Popolo:** L'insieme dei soggetti legati allo Stato dal vincolo giuridico della **cittadinanza**.
- **Popolazione:** L'insieme di tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) che risiedono entro i confini del territorio statale in un determinato momento.

2. Il Diritto di Voto: Elettorato Attivo e Passivo

Il voto rappresenta lo strumento primario di partecipazione politica e l'ordinamento ne garantisce l'esercizio attraverso l'**Art. 48** della Costituzione.

- **Elettorato Attivo:** Il diritto di votare, riconosciuto a tutti i cittadini maggiorenni. La Costituzione garantisce che il voto sia **personale, eguale, libero e segreto**. Esso è definito come un "dovere civico".
- **Elettorato Passivo:** Il diritto di essere eletti alle cariche pubbliche, riconosciuto dall'Art. 51. Per l'accesso alle Camere sono previsti requisiti di età (25 anni per la Camera, 40 per il Senato) e l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità.

3. I Sistemi Elettorali: Formule e Dinamiche

Il sistema elettorale è il meccanismo tecnico che trasforma i voti espressi dal corpo elettorale in seggi parlamentari. Le formule si dividono in due grandi categorie:

- **Formule Maggioritarie:** Il seggio viene assegnato a chi ottiene la maggioranza dei voti nel collegio uninominale (es. *plurality* a turno unico o *majority* con eventuale ballottaggio). Favoriscono la stabilità e la formazione di maggioranze chiare.
- **Formule Proporzionali:** I seggi sono ripartiti tra le liste in proporzione percentuale ai voti ottenuti. Garantiscono una maggiore rappresentatività delle diverse forze politiche, ma possono frammentare il Parlamento.
- **Sistemi Misti:** L'Italia adotta attualmente un sistema misto a prevalenza proporzionale, con una quota di seggi assegnati in collegi uninominali (maggioritario) e una quota maggiore in collegi plurinominali (proporzionale). Sono previste **soglie di sbarramento** (3% per le liste, 10% per le coalizioni) per evitare un'eccessiva frammentazione.

4. Il Popolo che Delibera: Il Referendum

Il referendum è lo strumento di democrazia diretta che permette al popolo di esprimersi senza mediazioni su un quesito specifico. La Costituzione prevede principalmente due tipologie a livello nazionale:

- **Referendum Costituzionale (Art. 138):** Interviene nel procedimento di revisione della Costituzione qualora la legge non sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi. Non è richiesto un *quorum* strutturale: la legge è approvata se i "sì" prevalgono sui "no" .
- **Referendum Abrogativo (Art. 75):** Serve a decidere l'abrogazione totale o parziale di una legge esistente . Richiede la firma di 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. È ammesso solo se partecipa la metà più uno degli aventi diritto (**quorum strutturale**). Sono escluse dal referendum le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali .

5. Partiti Politici e Partecipazione

I **partiti politici** (Art. 49) sono associazioni di cittadini che concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Essi fungono da "cinghia di trasmissione" tra la società civile e le istituzioni. Altri strumenti di partecipazione includono la **petizione** alle Camere (Art. 50) e l'**iniziativa legislativa popolare** (Art. 71), che richiede la raccolta di 50.000 firme .

Capitolo 11: Il Parlamento

1. Genesi e Architettura: Il Bicameralismo Paritario

Il Parlamento contemporaneo è l'esito di un secolare processo di emancipazione dalle corone europee, culminato nel passaggio da una struttura dualistica (dove il Re manteneva un peso politico determinante) a un regime parlamentare di tipo **monista**, fondato sul rapporto fiduciario tra legislativo ed esecutivo. In Italia, superata la parentesi autoritaria fascista e il modello flessibile dello Statuto Albertino, l'Assemblea Costituente ha optato per un **bicameralismo paritario e indifferenziato** (o "perfetto").

Entrambi i rami del Parlamento — la **Camera dei Deputati** (400 membri) e il **Senato della Repubblica** (200 membri, oltre ai senatori a vita) — esercitano le medesime funzioni e godono di pari legittimazione, essendo eletti a suffragio universale e diretto. La legislatura ha una durata fisiologica di **cinque anni**, salvo i casi di scioglimento anticipato operati dal Presidente della Repubblica.

2. Lo Status del Parlamentare: Autonomia e Garanzie

Per assicurare il libero esercizio della sovranità, la Costituzione sottrae il parlamentare a condizionamenti esterni o vincoli di mandato imperativo: ogni eletto rappresenta l'intera Nazione e agisce senza rispondere ad altri che alla propria coscienza. A tutela di tale indipendenza, l'ordinamento prevede precise **immunità**:

- **Insindacabilità:** L'irresponsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni.
- **Inviolabilità:** La necessità di un'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre il parlamentare a limitazioni della libertà personale (arresti, perquisizioni),

salvo in caso di flagranza di reato per delitti gravi o esecuzione di sentenza definitiva.

- **Indennità:** Un compenso stabilito per legge volto a garantire l'indipendenza economica e l'accessibilità alla carica anche ai cittadini privi di ingenti mezzi propri.

3. Organizzazione Interna e Articolazione del Potere

Il funzionamento delle Camere è retto dai **regolamenti parlamentari**, atti fonte di rango primario adottati a maggioranza assoluta che godono di un'autonomia insindacabile.

L'attività è coordinata da organi specifici:

- **Presidente d'Assemblea:** Rappresenta la Camera, ne assicura il corretto svolgimento dei lavori e l'amministrazione interna.
- **Gruppi Parlamentari:** Costituiscono la proiezione dei partiti nelle assemblee; l'adesione a un gruppo è obbligatoria per ogni eletto (in mancanza, si confluisce nel gruppo misto).
- **Commissioni Permanenti:** Organi specializzati per materia che svolgono un ruolo istruttorio o deliberativo essenziale nel procedimento legislativo e di controllo.
- **Giunte:** Organi collegiali dedicati a compiti tecnici o di garanzia, come la verifica dei poteri, i regolamenti e le autorizzazioni a procedere.

4. Le Funzioni: Legislazione, Indirizzo e Controllo

L'attività parlamentare si esplica attraverso tre direttrici fondamentali:

- **Procedimento Legislativo:** Si articola nelle fasi di iniziativa (Governo, parlamentari, popolo, Regioni, CNEL), istruttoria in commissione (in sede referente, deliberante o redigente), discussione e votazione finale. Il testo deve essere approvato in modo identico da entrambi i rami (*navette*).
- **Indirizzo Politico:** Esercitato primariamente tramite il rapporto fiduciario (mozioni di fiducia/sfiducia), ma anche attraverso mozioni, risoluzioni e ordini del giorno.
- **Controllo e Informazione:** Realizzato mediante interrogazioni (richiesta di informazioni su fatti), interpellanze (quesiti sui motivi della condotta governativa), audizioni e commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse.
- **Questione di Fiducia:** Strumento con cui il Governo vincola la propria permanenza in carica all'approvazione di una specifica deliberazione parlamentare, forzando la compattezza della maggioranza.

Capitolo 12: Il Presidente della Repubblica

1. La Figura del Capo dello Stato: Simbolo dell'Unità Nazionale

Ogni ordinamento giuridico identifica una figura istituzionale preposta a rappresentare la collettività nella sua interezza e unità. Tale ruolo, definito come **Capo dello Stato**, può

essere rivestito da un monarca ereditario o, come nel caso italiano, da un Presidente della Repubblica eletto. A differenza delle repubbliche presidenziali, dove il Capo dello Stato detiene la titolarità del potere esecutivo, nel sistema italiano egli svolge una **funzione di garanzia politica** e di equilibrio, rimanendo estraneo alla determinazione dell'indirizzo politico governativo.

2. Il Meccanismo Elettivo e lo Status del Presidente

L'elezione del Presidente della Repubblica avviene attraverso un collegio elettorale allargato, volto a riflettere la massima rappresentatività:

- **Composizione del Collegio:** Il Parlamento in seduta comune, integrato da **58 delegati regionali** (tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d'Aosta che ne esprime uno).
- **Quorum e Modalità:** La votazione avviene a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza qualificata dei **due terzi** dell'assemblea; dal quarto scrutinio è sufficiente la **maggioranza assoluta** dei componenti.
- **Requisiti e Durata:** Può essere eletto ogni cittadino che goda dei diritti civili e politici e abbia compiuto **50 anni**. Il mandato dura **sette anni**, termine che eccede la durata della legislatura per garantirne l'indipendenza dai mutamenti politici contingenti.
- **Supplenza e Cessazione:** In caso di impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato. Al termine del mandato, i Presidenti emeriti divengono di diritto **senatori a vita**, salvo rinuncia.

3. Le Prerogative Presidenziali: Un Potere Multifforme

Il Presidente della Repubblica interviene nei principali snodi della vita istituzionale attraverso poteri che toccano tutti i rami dello Stato:

- **In ambito Internazionale:** Accredita e riceve i diplomatici, ratifica i trattati (previa autorizzazione parlamentare) e dichiara lo stato di guerra.
- **Nei confronti del Parlamento:** Indice le elezioni, può convocare le Camere in via straordinaria, invia messaggi formali e ha il potere di sciogliere anticipatamente le assemblee.
- **In ambito Legislativo:** Promulga le leggi, con la facoltà di rinviarle alle Camere per una nuova deliberazione qualora riscontri profili di incostituzionalità o gravi lacune; autorizza inoltre la presentazione dei disegni di legge governativi.
- **Nei confronti dell'Esecutivo:** Nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi, i Ministri. Comanda le Forze Armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa.
- **In ambito Giudiziario:** Nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e può concedere la grazia o commutare le pene.

4. Il Regime di Responsabilità e la Controfirma

Un principio cardine della figura presidenziale è l'**irresponsabilità politica**. Per garantire la validità di ogni atto presidenziale, è necessaria la **controfirma** del Ministro proponente o competente, che ne assume la responsabilità davanti al Parlamento . Dal punto di vista giuridico:

- **Responsabilità Funzionale:** Il Presidente non risponde degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ad eccezione dei reati di **alto tradimento o attentato alla Costituzione**. In tali casi, viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale .
- **Responsabilità Extra-funzionale:** Per le azioni compiute al di fuori del suo ruolo istituzionale, il Presidente risponde penalmente e civilmente come un comune cittadino.

5. Lo Scioglimento delle Camere e il "Semestre Bianco"

Uno dei poteri più incisivi del Presidente è lo **scioglimento delle Camere**. Tale decisione richiede la consultazione dei Presidenti dei due rami parlamentari (il cui parere non è vincolante) e la controfirma del Presidente del Consiglio. Tale facoltà è preclusa negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (il cosiddetto **semestre bianco**), per evitare che il Presidente in carica influenzi la composizione del nuovo Parlamento che dovrà eleggerne il successore.

Capitolo 13: Il governo della Repubblica

1. Definizione e Struttura: Un Organo Complesso

Il Governo si configura come un organo costituzionale complesso, poiché costituito da una pluralità di organi dotati di competenze autonome, ma integrati in un'unità funzionale. Esso rappresenta il vertice dell'amministrazione statale e il principale promotore delle politiche pubbliche. La sua architettura fondamentale comprende:

- **Il Presidente del Consiglio dei Ministri (Premier):** Ha il compito di dirigere la politica generale del governo e di mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, coordinando l'attività dei singoli ministri .
- **I Ministri:** Sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione (Ministeri). Esistono anche i **Ministri senza portafoglio**, che esercitano funzioni delegate dalla Presidenza del Consiglio senza essere a capo di un apparato ministeriale proprio .
- **Il Consiglio dei Ministri:** Organo collegiale formato dal Premier e dai Ministri, cui spetta la determinazione della politica generale del Governo.

2. Le Funzioni e le Prerogative del Premier e del Consiglio

La direzione del Governo è affidata al Presidente del Consiglio, i cui poteri includono la proposta di nomina dei ministri al Capo dello Stato, la controfirma degli atti deliberati collegialmente e la direzione delle politiche di sicurezza e cybersicurezza . Il **Consiglio dei Ministri** delibera su questioni cruciali, quali:

- La presentazione dei disegni di legge e l'adozione di atti con forza di legge (decreti legge e legislativi).
- Gli indirizzi di politica internazionale ed europea.
- Le nomine ai vertici di enti e aziende statali e i ricorsi alla Corte Costituzionale .

3. Il Processo di Formazione e il Rapporto Fiduciario

La formazione del Governo è un procedimento complesso che si snoda attraverso diverse fasi:

- **Incarico:** Il Presidente della Repubblica, previa consultazione, conferisce l'incarico di formare il nuovo esecutivo alla personalità che possa godere di una maggioranza parlamentare.
- **Nomina e Giuramento:** Una volta accettato l'incarico e presentata la lista dei ministri, il Presidente del Consiglio e i membri del gabinetto prestano giuramento nelle mani del Capo dello Stato, entrando formalmente in carica per il disbrigo degli affari correnti .
- **La Fiducia:** Entro dieci giorni dal giuramento, il Governo deve presentarsi davanti a ciascuna Camera per esporre il programma e ottenere la **mozione di fiducia** . Questa deve essere approvata a maggioranza semplice mediante appello nominale e voto palese .

4. Il Sistema delle Responsabilità

I membri del Governo sono sottoposti a diverse forme di responsabilità:

- **Responsabilità Politica:** Il Governo risponde politicamente davanti alle Camere, che possono votare in qualsiasi momento una **mozione di sfiducia** .
- **Responsabilità Amministrativa-Contabile:** Per i danni arrecati all'erario nella gestione delle risorse pubbliche, i ministri sono giudicati dalla **Corte dei conti** .
- **Responsabilità Penale:** Per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per procedere al giudizio davanti ai tribunali ordinari .

5. La Cessazione delle Funzioni e la Crisi di Governo

Il Governo non ha una scadenza fissa ma cessa le funzioni con il giuramento di un nuovo esecutivo . La **crisi di governo** è solitamente determinata dalle dimissioni del Presidente del Consiglio. Se le dimissioni derivano dal voto di una mozione di sfiducia si parla di **crisi parlamentare**; se avvengono per contrasti interni alla maggioranza senza un voto formale,

si parla di **crisi extra-parlamentare** . Durante il periodo di transizione, il Governo uscente resta in carica esclusivamente per la gestione degli **affari correnti**.

Capitolo 14: I governi regionali e locali

1. Il Carattere dell'Ordinamento Regionale

L'ordinamento italiano riconosce le Regioni come enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Sebbene godano di una vasta autonomia legislativa e amministrativa, l'assetto italiano non può essere definito propriamente federale, poiché la sovranità risiede unicamente nello Stato centrale. Ogni Regione costituisce un ordinamento a sé, con un potenziale di differenziazione che la riforma del Titolo V ha ulteriormente ampliato.

2. L'Organizzazione delle Regioni a Statuto Ordinario

L'autonomia statutaria permette alle Regioni di definire la propria forma di governo e i principi di organizzazione, nel rispetto dell'armonia con la Costituzione . Gli organi regionali necessari sono:

- **Il Consiglio Regionale:** Titolare della funzione legislativa.
- **La Giunta Regionale:** L'organo esecutivo della Regione.
- **Il Presidente della Giunta:** Rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile .

Il modello standard prevede l'**elezione a suffragio universale diretto** del Presidente, il quale ha il potere di nominare e revocare i membri della Giunta. Vigè il principio *simul stabunt simul cadent*: se il Presidente si dimette o viene sfiduciato dal Consiglio, si procede automaticamente allo scioglimento del Consiglio stesso e a nuove elezioni.

3. La Ripartizione delle Competenze Legislative (Art. 117)

Il cuore del rapporto Stato-Regioni risiede nel riparto della potestà legislativa, articolato in tre tipologie :

- **Competenza Esclusiva dello Stato:** Materie in cui solo il Parlamento nazionale può legiferare (es. politica estera, difesa, moneta).
- **Competenza Concorrente:** Lo Stato determina i principi fondamentali della materia, mentre alle Regioni spetta la normativa di dettaglio. La linea di demarcazione tra "principio" e "dettaglio" non è rigida e viene definita caso per caso dalla Corte Costituzionale .
- **Competenza Residuale delle Regioni:** Spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato.

4. Limiti e Meccanismi di Flessibilità

L'esercizio della potestà legislativa, sia statale che regionale, incontra tre limiti generali: il rispetto della Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e gli obblighi internazionali.

Un meccanismo correttivo fondamentale è l'**attrazione in sussidiarietà**: lo Stato può assumere funzioni amministrative (e la relativa disciplina legislativa) anche in materie regionali qualora sia necessario assicurare esigenze di carattere unitario. In tali casi, lo Stato deve agire nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di **leale collaborazione** con le Regioni coinvolte.

Capitolo 15: Le pubbliche amministrazioni

1. I Principi Costituzionali dell'Amministrazione

Le pubbliche amministrazioni non operano in modo arbitrario, ma sono rette da una serie di pilastri costituzionali volti a garantire che l'azione pubblica sia sempre al servizio della collettività:

- **Principio di Legalità**: Ogni attività amministrativa deve trovare il proprio fondamento nella legge e mantenersi entro i binari da essa stabiliti.
- **Principio di Imparzialità**: Impone all'amministrazione di ponderare e comporre gli interessi pubblici e privati in modo oggettivo, evitando favoritismi o discriminazioni.
- **Principio del Buon Andamento**: L'azione amministrativa deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- **Riserva di Legge sull'Organizzazione**: La Costituzione affida alla legge il compito di fissare i principi generali su cui si basa l'organizzazione degli uffici, lasciando poi all'amministrazione il dettaglio della gestione operativa.

2. Struttura, Funzioni e Accesso

L'architettura amministrativa italiana segue modelli di distribuzione del potere volti alla prossimità con il cittadino:

- **Autonomia Territoriale e Decentramento**: L'amministrazione è distribuita tra lo Stato e gli enti regionali e locali. Le funzioni sono esercitate attraverso uffici locali o enti autonomi che, pur dipendendo dagli apparati centrali, agiscono sul territorio.
- **Separazione tra Politica e Amministrazione**: Esiste una netta distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo (affidate agli organi di governo) e la gestione amministrativa vera e propria (affidata alla **dirigenza**).
- **Accesso mediante Concorso**: La regola generale per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche è il concorso pubblico, volto a garantire meritocrazia e imparzialità.

3. Responsabilità e Sostenibilità Finanziaria

L'operato dei funzionari pubblici è soggetto a rigorosi vincoli di responsabilità e bilancio:

- **Principio della Responsabilità:** I funzionari e i dipendenti sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti; la responsabilità civile per tali atti si estende allo Stato e agli enti pubblici di appartenenza.
- **Equilibrio di Bilancio:** Le amministrazioni hanno l'obbligo di garantire la sostenibilità del debito pubblico nel lungo periodo e di rispettare l'equilibrio di bilancio, salvo eccezioni straordinarie autorizzate dal Parlamento.

4. La Disciplina dei Beni Pubblici

Le pubbliche amministrazioni gestiscono un vasto patrimonio di beni, classificati dal codice civile in base alla loro natura e destinazione:

- **Demanio Pubblico:** Include beni come spiagge, porti, fiumi e opere destinate alla difesa nazionale.
- **Patrimonio Indisponibile:** Beni che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge (es. foreste, uffici pubblici, caserme).
- **Patrimonio Disponibile:** Tutti gli altri beni che lo Stato o gli enti pubblici possiedono come soggetti privati.

Capitolo 16: Il sistema giudiziario

1. Ontologia della Funzione Giurisdizionale

La funzione giurisdizionale non è una mera attività burocratica, ma si definisce attraverso due profili inscindibili: uno **soggettivo** (l'esercizio da parte di un magistrato) e uno **oggettivo** (l'applicazione della legge a un caso concreto).

Perché un atto possa dirsi giurisdizionale, devono sussistere condizioni precise:

- **Passività del Giudice:** L'attività inizia solo su impulso delle parti; il giudice non può promuovere l'azione d'ufficio .
- **Terzietà e Imparzialità:** Il magistrato deve essere un soggetto terzo rispetto agli interessi in causa, vincolato esclusivamente alla legge .
- **Contraddittorio:** Le parti devono avere pari opportunità di difesa e confronto .
- **Obbligo di Motivazione:** Ogni decisione deve essere giustificata razionalmente.

Gli atti tipici del giudice sono la **sentenza** (che risolve la questione), l'**ordinanza** e il **decreto** (che regolano il corso del processo) .

2. L'Organizzazione della Giustizia Ordinaria

La giurisdizione ordinaria si occupa di materie **civili** e **penali** ed è strutturata su diversi gradi per garantire la revisione delle decisioni :

1. **Primo Grado:** Giudice di pace (competenza limitata) o Tribunale (monocratico o collegiale) . Per i reati più gravi interviene la **Corte d'assise**, composta anche da giudici popolari.
2. **Secondo Grado:** Corte d'appello (per le sentenze del tribunale) o Corte d'assise d'appello .
3. **Corte di Cassazione:** Posta al vertice, non giudica il "merito" della vicenda ma solo la legittimità (la corretta applicazione delle norme). Svolge una funzione **nomofilattica**, assicurando l'uniforme interpretazione del diritto su tutto il territorio nazionale .

Accanto ai giudici (funzioni giudicanti) siedono i **Pubblici Ministeri** (funzioni requirenti), i quali hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale e rappresentano la pubblica accusa .

3. Le Giurisdizioni Speciali

Oltre alla magistratura ordinaria, la Costituzione prevede organi specializzati per specifiche materie :

- **Giustizia Amministrativa:** Gestita dai **TAR** (primo grado) e dal **Consiglio di Stato** (secondo grado), si occupa delle controversie tra privati e Pubblica Amministrazione .
- **Giustizia Contabile:** Esercitata dalla **Corte dei conti**, giudica sulla responsabilità degli amministratori pubblici e sulla gestione del denaro pubblico .
- **Giustizia Militare:** Competente per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
- **Giustizia Tributaria:** Risolve i conflitti tra contribuenti e fisco.

4. L'Autonomia e il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Per evitare interferenze del potere esecutivo, la magistratura è definita un "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". L'indipendenza è garantita dal **CSM**, l'organo di autogoverno che gestisce l'intera carriera del magistrato (assunzioni, trasferimenti, promozioni e sanzioni) .

Composizione del CSM:

- **Membri di Diritto:** Presidente della Repubblica (che lo presiede), Primo presidente e Procuratore generale della Cassazione.
- **Membri Elettivi:** Due terzi sono **togati** (eletti dai magistrati stessi) e un terzo sono **laici** (eletti dal Parlamento tra giuristi esperti).

Un'ulteriore garanzia è l'**inamovibilità**: un magistrato non può essere dispensato, sospeso o trasferito se non per decisione del CSM e per i motivi stabiliti dalla legge .

Capitolo 17: La giustizia costituzionale



1. Fondamenti e Modelli di Controllo

La giustizia costituzionale ha la funzione vitale di garantire la **supremazia della Costituzione** all'interno del sistema delle fonti. Mentre il procedimento di revisione (Art. 138) tutela la rigidità della Carta, la giustizia costituzionale ne assicura l'osservanza eliminando le norme incompatibili.

Il modello italiano è di tipo **accentrato**: il controllo è affidato esclusivamente a un organo *ad hoc*, la Corte Costituzionale, e non ai singoli giudici (modello diffuso). Il giudizio avviene **successivamente** all'entrata in vigore della legge e può essere attivato per via **diretta** (d'azione) o **indiretta** (incidentale) .

2. La Corte Costituzionale: Composizione e Status

La Corte è un organo collegiale la cui composizione riflette un equilibrio tra diverse sensibilità istituzionali:

- **I 15 Giudici**: Sono scelti per un terzo dal **Presidente della Repubblica**, per un terzo dal **Parlamento in seduta comune** (con maggioranze qualificate) e per un terzo dalle **supreme magistrature** (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti) .
- **Il Mandato**: Dura **9 anni**, è incompatibile con altre cariche e non è rinnovabile; alla scadenza cessa senza regime di *prorogatio*.
- **Il Presidente**: È eletto tra i componenti della Corte, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Le Funzioni della Corte

La Corte esercita quattro competenze fondamentali:

1. **Legittimità Costituzionale**: Giudica sulle leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
2. **Conflitti di Attribuzione**: Risolve i contrasti tra i poteri dello Stato o tra Stato e Regioni.
3. **Giudizio d'Accusa**: Valuta le accuse di alto tradimento o attentato alla Costituzione mosse contro il Presidente della Repubblica.
4. **Referendum Abrogativo**: Giudica l'ammissibilità dei quesiti referendari.

4. Il Giudizio di Legittimità: Oggetto, Parametri e Vizi

L'oggetto del controllo include leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi e persino leggi di rango costituzionale (se in contrasto con i principi supremi) .

- **Il Parametro**: È costituito dalle norme della Costituzione e dalle cosiddette **norme interposte** (es. la legge delega per un decreto legislativo).
- **I Vizi**: Possono essere **formali** (errori nel procedimento di formazione), **sostanziali** (contrasto di contenuto) o di **irragionevolezza** (norme illogiche o arbitrarie) .

5. L'Accesso alla Corte

Esistono due binari per sottoporre una legge al vaglio della Corte :

A. Giudizio in via Incidentale (Accesso Indiretto)

Sorge durante un processo reale (il "giudizio a quo"). Il giudice, d'ufficio o su richiesta delle parti, deve accertare due condizioni per sospendere il processo e inviare gli atti alla Corte :

- **Rilevanza:** La norma sospettata di incostituzionalità deve essere necessaria per definire il processo in corso.
- **Non manifesta infondatezza:** Deve sussistere un dubbio serio e ragionevole sulla legittimità della norma.

B. Giudizio in via d'Azione (Accesso Diretto)

Permette allo Stato di impugnare leggi regionali o alla Regione di impugnare leggi statali o di altre Regioni. È un ricorso **astratto** e **disponibile** (le parti possono scegliere se ricorrere o rinunciare) che deve essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge .

6. Gli Effetti della Dichiarazione di Illegittimità

Quando la Corte dichiara una norma incostituzionale, questa **cessa di avere efficacia** dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La sentenza ha un effetto definitivo: la norma viene espunta dall'ordinamento e non può più essere applicata a casi futuri.

7. I Conflitti di Attribuzione

Questi giudizi mirano a delimitare la sfera di competenza dei diversi organi. Possono riguardare:

- **Usurpazione del potere:** Un organo esercita una competenza che spetta a un altro.
- **Cattivo uso del potere:** Un organo esercita la propria competenza in modo da ledere quella altrui. Tali conflitti possono insorgere tra i **Poteri dello Stato** (es. tra Governo e Parlamento) o tra **Stato e Regioni** per atti non legislativi (come atti amministrativi o giudiziari) .